

*Dedotto ciò a pubblica notizia, si aggiunge.*

I.

Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all'Asta, quanto a Polizze secrete, quanto ancora per trattativa senza l'avvallo di Sigurtà provatamente idonea, o senza altra valida documentata cauzione, al qual oggetto l'esibito Pieggio dovrà constare o con Atto notariale annesso all'offerta, o con sottoscrizione di suo proprio pugno.

II.

Che ogni obblazione all'Asta, e le Schede secrete eziandio producibili dal giorno, ed ora della seguita deliberazione all'Asta fino alle ore una pomeridiane del giorno 8. del mese suddetto, e non minori del 6. per 1000. d'aumento sopra l'importare dell'Offerta che sarà stata accolta all'Asta; le obbligazioni della Sicurtà, ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta bollata, giusto al prescritto della Legge 11. Settembre 1802. e della Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805, Titolo V. Sezione seconda.